

[HOME](#) / [SOCIETÀ&TENDENZE](#)

Dopo la sentenza della Cassazione. Perché il saluto romano non è reato

di [Massimo Weilbacher](#) del 24 ottobre 2016



La Corte d'Appello di Milano ha pubblicato le motivazioni della sentenza con la quale lo scorso 21 settembre 2016, confermando la precedente analoga decisione del GUP impugnata dalla Procura, aveva assolto due militanti di Casapound accusati di apologia del fascismo per avere fatto il saluto romano durante la commemorazione di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani il 29 aprile 2014.

La decisione segue di qualche mese la sentenza della Cassazione che nel marzo scorso aveva dichiarato la "inammissibilità totale" del ricorso della Procura di Milano che aveva impugnato il proscioglimento di altri sette militanti anch'essi accusati di apologia del fascismo per un saluto romano nella stessa occasione.

Si tratta di una vicenda annosa, che si ripresenta puntualmente il 29 aprile di ogni anno, partorita dalla pretesa dell'ANPI, fiancheggiata da gruppi dell'antifascismo militante più o meno variegati e più o meno presentabili, di vietare per principio qualsiasi manifestazione celebrativa della destra in quanto per definizione "apologetica del Fascismo".

Una pretesa che secondo i suoi propugnatori si fonderebbe sulla XII disposizione finale della costituzione, quella che vieta la "riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista", che la galassia dell'antifascismo militante più fazioso e settario brandisce a sproposito come una clava (anzi una chiave inglese) ogni qualvolta si tratti di impedire iniziative non tollerate, dal riposizionamento di una statua in una piazza alla celebrazione dei caduti, da un convegno politico ad una mostra d'arte.

La sentenza della Corte d'Appello di Milano ha il merito di definire con grande chiarezza i termini giuridici della questione, anche se ciò non sarà probabilmente sufficiente a fermare i deliri di ANPI e compagni né ad impedire che in futuro la questione si ripresenti nelle aule giudiziarie, vista la facilità con la quale le bizzarre pretese dell'ANPI trovano ascolto sia in Procura che presso i molti giudici che ammettono quasi automaticamente nei processi, con la qualifica di parte civile legittimata quindi ad essere risarcita, un'organizzazione di reduci che vorrebbe costringere l'Italia del 2016 a ragionare come quella del 1945 e che non si capisce bene chi rappresenti visto che dopo 70 anni, per ovvie ragioni anagrafiche, dei 124.000 iscritti solo in 5.000 hanno visto la guerra civile (dati 2015).

Per capire meglio i termini del problema conviene fare un passo indietro.

Tutto nasce non tanto dalla XII disposizione, in realtà una norma di principio inevitabile nelle contingenze storiche in cui fu scritta la ex “Costituzione più bella del mondo”, quanto dalla controversa legge n. 645/1952, meglio nota come Legge Scelba, che punisce chiunque “promuova od organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.”

La legge voluta da De Gasperi nel 1951 ed elaborata da Mario Scelba, esponente siciliano dell’ala più conservatrice della DC, per molti anni ministro degli interni nonché bestia nera dei comunisti, intendeva applicare concretamente la XII disposizione e fornire lo strumento giuridico per proteggere la giovane democrazia dalle minacce di un possibile revanchismo fascista, allora ritenuto (forse anche in modo strumentale) ancora possibile.

Vi erano in realtà anche motivazioni più strettamente politiche: la DC si apprestava ad estendere e consolidare il suo potere e non voleva correre pericoli alla propria destra, i cui voti facevano gola da sempre proprio alla corrente democristiana di cui Scelba era uno dei leader.

In ogni caso l’idea di un presunto e incombente pericolo da destra serviva alla stabilità del sistema politico nel suo complesso (sarà una costante per molti decenni, come sappiamo bene).

Tuttavia la Legge Scelba imponendo a tutti gli effetti una seria limitazione della libertà di pensiero, di opinione e di libera associazione, coercendo quindi fondamentali diritti individuali garantiti dalla Costituzione, pose da subito un serio problema di legittimità.

Si trattava di stabilire se fosse legittimo per un sistema democratico fondato su principi di libertà e tolleranza garantiti indistintamente a tutti i cittadini privare o limitare per alcuni di essi il pieno godimento di questi stessi diritti addirittura reprimendo col carcere determinate opinioni politiche.

Questione dibattuta da secoli nei sistemi democratici, sin da quando John Locke nel 1685, temendo che il Cattolicesimo Romano potesse prevalere in Inghilterra, aveva scritto nella sua “A Letter Concerning Toleration” che “I papisti non devono godere del beneficio della tolleranza, perché, dove hanno il potere, si ritengono obbligati a negare la tolleranza agli altri”.

Argomento consolidatosi nel principio secondo il quale le opinioni apertamente contrarie ai principi fondamentali di libertà e tolleranza non debbano godere della tutela riservata alla libertà di manifestazione del pensiero.

Principio recepito, ad esempio, nella legislazione tedesca ed in base al quale la Corte Costituzionale Federale ha decretato nell’agosto 1956 il divieto (Parteiverbot) del Partito Comunista Tedesco e sta valutando proprio in questi mesi se adottare lo stesso provvedimento nei confronti del partito neonazista NPD, dopo avere respinto analoga istanza nel 2003.

Anche in Italia la questione approdò, inevitabilmente, alla Corte Costituzionale che la affrontò, sotto diverse angolature, in due sentenze: la n. 1 del 16 gennaio 1957 e la n. 74 del 6 dicembre 1958.

La prima, estensore Enrico de Nicola, primo presidente della Repubblica, definisce un principio fondamentale, stabilendo che il reato di “apologia del Fascismo” non si configura quando l’apologia consista in una semplice “difesa elogiativa”, ma solo quando si concretizzi in atti tali “da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista”, cioè in una “istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente”.

La seconda sentenza, invece, definisce cosa intenda la Legge Scelba per “pubbliche manifestazioni fasciste” vietate e punibili: “[il fatto] deve trovare nel momento e nell’ambiente in cui è compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste” [...] “Il legislatore [...] ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione.”



Si tratta di principi tutto sommato semplici e chiari: solo i fatti idonei in modo efficiente a condurre alla ricostituzione del disciolto partito fascista sono punibili ai sensi della legge Scelba e solo le pubbliche manifestazioni che per circostanze, ambiente e momento siano idonee a concretizzare effettivamente tale pericolo costituiscono reato.

In altre parole, le libertà di opinione, pensiero e libera associazione possono essere limitate e represses solo se ed in quanto rappresentino un effettivo e concreto pericolo per l'ordinamento democratico.

La semplice manifestazione di un'opinione politica "fascista" ("difesa elogiativa") non è invece perseguibile indiscriminatamente come pretenderebbero invece l'ANPI e i suoi fiancheggiatori.

La sentenza della Corte d'Appello di Milano, rifiutando il banale e zoppicante teorema della procura ("volontà diffusiva della ideologia fascista intrinsecamente connessa alla modalità della manifestazione commemorativa"), si basa espressamente proprio sui principi stabiliti dalla Corte Costituzionale: "non è in dubbio l'uso di bandiere con croci celtiche [che con il disciolto Partito Fascista in realtà c'entrano poco NDR], la chiamata al presente e il saluto romano" ma, scrive la Corte, "appaiono dubbie la volontà e la capacità diffusiva della manifestazione stessa".

Ribadendo che per giustificare la punibilità dei fatti occorre che "che vi sia il dolo, anche generico, di volere diffondere ideologia", con atteggiamenti "tali da porre in pericolo l'ordine democratico".

La Corte ha quindi ricordato, come già aveva fatto la sentenza di primo grado, la natura "commemorativa" della manifestazione i cui partecipanti "hanno sfilato in assoluto silenzio, con un atteggiamento di rispetto nella memoria delle vittime di violenza", senza "propaganda e volontà di diffusione di un'ideologia".

Una condotta che "non implica di per sé l'intenzione di sollecitare l'adesione all'ideologia da parte di un numero indeterminato di persone estranee alla manifestazione" e che va considerata anche in relazione "all'evoluzione storico sociale che impone di valutare in maniera più rigorosa la sussistenza o meno del pericolo di diffusione dell'ideologia".

Una posizione molto netta, giuridicamente ineccepibile, che costituisce una sconfessione totale delle ottuse pretese di repressione dei militanti antifascisti.

Negli anni, però, non sempre la magistratura ha seguito il percorso lineare della Corte d'Appello di Milano; a volte pregiudizi e suggestioni ideologiche o culturali hanno avuto il sopravvento sul rigore dei principi giuridici.

Il caso più clamoroso è quello del Procuratore Generale di Milano Luigi Bianchi d'Espinosa, magistrato di estrazione azionista con un passato da partigiano che si dichiarava apertamente militante antifascista, che nel 1972 incriminò Giorgio Almirante per il reato di ricostituzione del disciolto Partito Fascista (il MSI secondo lui) così descrivendo nella richiesta di autorizzazione a procedere il presunto reato: "[testimonianze] dell'uso della violenza nei confronti degli avversari politici e delle forze dell'ordine, della denigrazione della democrazia e della resistenza, dell'esaltazione di esponenti e principi del regime fascista, nonché di manifestazioni esteriori di carattere fascista da parte di esponenti di varie organizzazioni dell'estrema destra".

Una forzatura sul piano giuridico ed un abbaglio su quello storico politico: il MSI, come oggi è riconosciuto dagli storici, aveva sempre rispettato le regole della democrazia parlamentare ed aveva contribuito a reinserire nella vita democratica gli sconfitti della guerra civile, così come proprio in quegli anni costituiva un elemento deterrente nei confronti di derive estremiste con relativi occulti manovratori.

Come ha efficacemente spiegato Nicola Rao nella sua Trilogia l'iniziativa di Bianchi d'Espinosa, che morì poco tempo dopo senza vederne le conseguenze, costituì un micidiale segnale di mobilitazione per i gruppi comunisti violenti e le nascenti organizzazioni terroristiche.

La denuncia del presunto "pericolo fascista" da un pulpito tanto autorevole divenne la giustificazione per scatenare, in una immaginaria e paradossale "difesa della democrazia", una violenza incontrollata e senza limiti contro il MSI ed i suoi militanti contribuendo non poco allo sviluppo del terrorismo rosso.



Una violenza che una volta scatenata non si sarebbe certo fermata ai militanti della destra, come aveva previsto lucidamente Giorgio Almirante nel discorso con il quale il 24 maggio 1973 chiedeva al Parlamento di essere processato rinunciando all'immunità.

A fermarsi quasi subito fu, invece, il procedimento che dopo l'autorizzazione a procedere si arenò e finì, come inevitabile, nel nulla.

